

Il consenso informato: un diritto della persona costituzionalmente tutelato

La recentissima sentenza del 9 febbraio 2010 n. 2847 della Corte di Cassazione Civile offre lo spunto per tornare ad affrontare il tema del consenso informato, già trattato in precedenti commenti.

Nel caso di specie la Cassazione ha valutato la condotta di un medico che non aveva informato la propria paziente su tutti i rischi che la stessa avrebbe potuto correre sottoponendosi ad un intervento di cataratta con asportazione del cristallino dell'occhio destro. Nello specifico la paziente, dopo l'operazione, era stata colpita da una cheratite corneale bollosa: non essendo stata messa a conoscenza della possibilità di insorgenza di una tale complicanza, la paziente lamentava di aver prestato un consenso non compiutamente informato e per questo chiedeva al chirurgo il risarcimento dei danni.

Deve dirsi che la questione è stata risolta in modi opposti nei diversi gradi di giudizio: in primo grado, il giudice aveva rigettato la domanda della paziente precisando che il medico aveva eseguito l'operazione nel pieno rispetto delle norme della scienza medica e, soprattutto, che la paziente non aveva fornito la prova della mancanza del suo consenso informato.

La Corte di Appello, all'opposto, aveva ritenuto che l'onere di provare l'avenuta informazione della paziente spettasse al medico, condannandolo così al risarcimento.

Sul punto si è infine pronunciata la Cassazione,

chiarendo che nel caso in cui il medico abbia ommesso di informare il paziente sui rischi e sulle caratteristiche di un determinato interven-

to, l'eventuale pretesa risarcitoria da parte del paziente è accoglibile solo nel caso in cui quest'ultimo dimostri che, se fosse stato informato, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporsi all'intervento stesso.

La Corte, inoltre, ha precisato che in mancanza di tale prova è risarcibile il danno ricollegabile alla lesione del diritto di autodeterminazione del paziente, autonomamente tutelato. L'autodeterminazione, cioè, è una libertà fondamentale dell'individuo che, come dicono anche gli stessi Giudici di Legittimità, "si sostanzia non solo nella facoltà di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico, ma altresì di eventualmente rifiutare la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, atteso il principio personalistico che anima la nostra Costituzione, la quale vede nella persona umana un valore etico in sé e ne sancisce il rispetto in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua persona, in considerazione del fascio di convinzioni etiche, religiose, culturali e filosofiche che orientano le sue determinazioni volitive."

Si può dunque concludere che il consenso informato, inteso come adesione consapevole al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura come un vero diritto della persona che trova un proprio fondamento nei più alti valori costituzionali, ed in particolare negli artt. 13 e 32 Cost., i quali stabiliscono che la libertà personale è inviolabile e che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario contro la propria volontà.

Prof. Avv. Lorenzo Cuocolo

lorenzo.cuocolo@ccllex.eu

